

PER USO D'UFFICIO

# MINISTERO DELL'INTERNO

---

---

Roma, 2 settembre 2020

- SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 1/37

## BOLLETTINO UFFICIALE DEL PERSONALE

Decreto del Ministro dell'interno 18 ottobre 2019 concernente la definizione dell'ordinamento e delle competenze dell'Ispettorato scuole della Polizia di Stato, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 15 luglio 2020. Testo coordinato.





# *Il Ministro dell'Interno*

Decreto del Ministro dell'interno 18 ottobre 2019 concernente la definizione dell'ordinamento e delle competenze dell'Ispettorato scuole della Polizia di Stato come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 15 luglio 2020. Testo coordinato.

- VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza”;
- VISTO l'articolo 6, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater della legge 31 marzo 2000, n. 78 che, nel prevedere l'istituzione dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato, demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'interno la definizione del relativo ordinamento e delle relative competenze;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78;
- VISTO in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 4, e l'articolo 5, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001, secondo cui gli ispettorati, gli uffici speciali di pubblica sicurezza e gli altri uffici con compiti di sicurezza e collegamento sono privi di competenza territoriale ed operano alle dirette dipendenze del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, concernente il regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno;
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno in data 11 settembre 2002, concernente l'individuazione dei posti di funzione riservati ai dirigenti superiori e ai primi dirigenti della Polizia di Stato assegnati alle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno in data 18 ottobre 2019, che definisce l'ordinamento, le competenze e le linee di dipendenza dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato;
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno in data 6 febbraio 2020, concernente il numero e le competenze degli uffici, dei servizi e delle



# *Il Ministro dell'Interno*

divisioni in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno;

- RITENUTA** la necessità di definire l'ordinamento e le competenze dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato;
- RITENUTA** la necessità di uniformare il termine per l'attuazione del predetto decreto del Ministro dell'interno in data 18 ottobre 2019 a quello stabilito per l'attuazione del decreto del Ministro dell'interno in data 6 febbraio 2020, al fine di assicurare la necessaria continuità delle funzioni in materia di direzione e gestione, anche amministrativo contabile, degli istituti, delle scuole e dei centri di formazione e addestramento del personale della Polizia di Stato;
- INFORMATE** le Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione Civile dell'interno;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

#### *Oggetto e definizioni*

1. Il presente decreto definisce l'ordinamento, le competenze e le linee di dipendenza dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato, istituito ai sensi dell'articolo 6, commi 2-bis, 2-ter, e 2-quater, della legge 31 marzo 2000, n. 78.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
  - a) "Dipartimento", il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno di cui all'articolo 4 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
  - b) "Ispettorato scuole", l'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato di cui all'articolo 6, comma 2-bis, della legge 31 marzo 2000, n. 78;
  - c) "Scuole della Polizia di Stato", gli istituti, le scuole e i centri di formazione e addestramento del personale della Polizia di Stato ad esclusione delle Scuole previste dagli articoli 22 e 58 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

### **Art. 2**

#### *Compiti e linee di dipendenza dell'Ispettorato scuole*

1. L'Ispettorato scuole assicura le attività di coordinamento e di controllo delle Scuole della Polizia di Stato, secondo le linee di indirizzo adottate dal Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato conformemente alle direttive impartite dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.



# *Il Ministro dell'Interno*

2. Nei confronti del “Centro nautico e sommozzatori” e del “Centro addestramento e standardizzazione volo” della Polizia di Stato, l’Ispettorato scuole esercita le predette funzioni di direzione e controllo limitatamente alle attività di natura formativa ed addestrativa svolte dai medesimi Centri.
3. All’Ispettorato scuole, da cui dipendono le Scuole della Polizia di Stato, è preposto un Dirigente generale di pubblica sicurezza, al quale il Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza può delegare l’esercizio di compiti e di funzioni afferenti alle attività di direzione delle Scuole della Polizia di Stato.
4. L’Ispettorato scuole mantiene i rapporti con:
  - a) la Direzione centrale per i servizi di ragioneria, fermo restando il rapporto diretto tra quest’ultima e le Scuole della Polizia di Stato per gli aspetti amministrativo-contabili relativi alle attività di propria competenza;
  - b) le altre Direzioni centrali ed Uffici equiparati del Dipartimento per gli aspetti di specifica competenza.

## **Art. 3**

### *Articolazione dell’Ispettorato scuole*

1. In relazione ai compiti di cui al comma 1, l’Ispettorato scuole è articolato in:
  - a) Ufficio affari generali;
  - b) Servizio scuole e corsi;
  - c) Servizio ricerche e didattica.
2. L’Ufficio affari generali assicura il coordinamento interno; cura gli affari generali; garantisce il raccordo con la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato; cura i rapporti con le altre articolazioni dell’amministrazione della pubblica sicurezza; cura, per la parte di competenza, le relazioni esterne e il cerimoniale, in raccordo con l’Ufficio Relazioni esterne e cerimoniale della Segreteria del Dipartimento; cura la gestione delle risorse umane dell’Ispettorato scuole; cura le relazioni con le organizzazioni sindacali per le questioni attinenti alle funzioni affidate all’Ispettorato scuole e, più in generale, al comparto formativo; cura la gestione delle risorse strumentali dell’Ispettorato scuole; assicura la gestione dell’archivio, del protocollo e della segreteria di sicurezza; svolge la funzione di referente per il sindacato ispettivo parlamentare e cura la gestione del contenzioso; garantisce la funzionalità del sistema informatico e telematico; svolge attività di supervisione e coordinamento interno sugli adempimenti in materia di protezione dei dati personali; cura la gestione delle dotazioni logistiche dell’Ispettorato scuole; cura gli aspetti relativi agli adempimenti connessi al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. All’Ufficio affari generali è preposto un Primo Dirigente della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
4. Il Servizio scuole e corsi è articolato in:
  - a) Ufficio coordinamento e *audit*: cura la trattazione delle questioni concernenti l’ordinamento del personale in formazione, nonché quello in servizio presso le



# *Il Ministro dell'Interno*

Scuole della Polizia di Stato, in raccordo con le competenti articolazioni della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato; sovrintende all'attività delle Scuole della Polizia di Stato, con particolare riferimento al loro funzionamento; assicura, ai competenti uffici dipartimentali, la necessaria collaborazione, per gli aspetti di precipua competenza, ai procedimenti amministrativi per la gestione logistica di ogni questione attinente al settore della formazione; emana le direttive per l'omogeneo sviluppo, metodologico e contenutistico, dei percorsi formativi sotto ogni profilo; svolge attività di impulso, raccordo e coordinamento operativo delle dipendenti Scuole della Polizia di Stato; cura gli atti relativi alle missioni dei docenti e degli istruttori, nonché alla frequenza di corsi da parte del personale delle Scuole della Polizia di Stato; assicura attività di costante monitoraggio, verifica e riscontro delle procedure e delle prassi delle Scuole della Polizia di Stato, anche al fine di perseguire l'obiettivo della mappatura dei processi in vista della loro standardizzazione e del loro miglioramento continuo; svolge le attività relative al controllo di gestione e di qualità; provvede agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza e anticorruzione; verifica l'aderenza ai piani e ai programmi di studio delle attività didattiche, delle attività di *tutoring*, di addestramento fisico-sportivo, tecnico-operativo e formale; svolge attività di riscontro sulla correttezza delle metodologie di valutazione, anche attitudinale, degli allievi e dei frequentatori dei corsi; adotta ogni azione di controllo ritenuta necessaria per il miglioramento delle procedure e delle prassi delle Scuole della Polizia di Stato; verifica le attività delle Scuole della Polizia di Stato, finalizzate all'aggiornamento professionale del personale dipendente;

- b) Ufficio corsi di primo livello: cura la pianificazione, la programmazione e la gestione dei corsi di formazione di base e dei corsi di progressione in carriera per le esigenze della Polizia di Stato; a tal fine, mantiene costanti rapporti con le competenti articolazioni della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato; segue e verifica la corretta e puntuale amministrazione degli allievi e dei frequentatori dei corsi da parte delle scuole della Polizia di Stato; cura l'attività provvedimentale relativa ai corsi di competenza; cura l'organizzazione e l'armonizzazione delle prove d'esame dei corsi; si relaziona con la Direzione centrale di sanità per i necessari aspetti di prevenzione e assistenza sanitaria e promozione della salute psicosociale degli allievi e dei frequentatori; collabora con il Centro psicotecnico della Polizia di Stato per il costante aggiornamento delle metodiche di selezione;
- c) Ufficio corsi di secondo livello: cura la pianificazione, la programmazione e la gestione dei percorsi formativi specialistici, nonché dei seminari di approfondimento e aggiornamento per le esigenze della Polizia di Stato ovvero del Dipartimento; a tal fine, mantiene costanti rapporti con le competenti articolazioni della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato; tiene, altresì, per i corsi di competenza, i rapporti con le articolazioni dipartimentali e con le altre amministrazioni civili e militari, anche a



# *Il Ministro dell'Interno*

livello internazionale; segue e verifica la corretta e puntuale amministrazione dei frequentatori dei corsi da parte delle Scuole della Polizia di Stato; cura l'attività provvedimentale relativa ai corsi di competenza; cura l'organizzazione e l'armonizzazione delle prove d'esame dei corsi; si relaziona con la Direzione centrale di sanità per i necessari aspetti di prevenzione e assistenza sanitaria e promozione della salute psicosociale degli allievi e dei frequentatori; collabora con il Centro psicotecnico della Polizia di Stato per il costante aggiornamento delle metodiche di selezione speciale.

5. Al Servizio scuole e corsi è preposto un Dirigente Superiore della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia e a ciascuno degli Uffici in cui esso si articola è preposto un Primo Dirigente della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia.
6. Il Servizio ricerca e didattica è articolato in:
  - a) Ufficio ricerca e innovazione: svolge attività di ricerca, studio e innovazione in materia di esigenze formative del personale della Polizia di Stato, al fine di sviluppare e costantemente aggiornare, ai livelli più alti, i programmi e le metodologie di formazione; cura le attività di elaborazione di protocolli e convenzioni con enti pubblici e privati, compresi quelli finalizzati al conseguimento di titoli, crediti formativi universitari, brevetti e abilitazioni; fornisce supporto alle Scuole della Polizia di Stato per la stesura di protocolli e convenzioni da avviare a livello locale, che infine valida; cura la predisposizione di corsi sperimentali, nonché i rapporti di collaborazione nel settore formativo con le altre Forze di polizia e con le altre amministrazioni civili e militari, anche a livello internazionale; promuove la collaborazione e la partecipazione alle iniziative formative in ambito unionale e internazionale e, a tal fine, partecipa ai tavoli interdirezionali e interministeriali; gestisce o partecipa, con esclusione degli aspetti economici, finanziari e contabili, a progetti, anche europei e internazionali, finalizzati all'implementazione della formazione; elabora le proposte per la programmazione dell'aggiornamento e addestramento professionale del personale della Polizia di Stato e cura gli adempimenti istruttori per la predisposizione della pertinente circolare annuale; assicura, per i profili di competenza, supporto per l'addestramento del personale della Polizia di Stato, ferme restando le competenze, per i profili tecnico-logistici e amministrativo-contabili, rispettivamente della Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale e della Direzione centrale per i servizi di ragioneria; cura il monitoraggio e l'analisi statistica dell'aggiornamento e addestramento professionale del personale della Polizia di Stato, anche al fine di disporre degli elementi utili per il costante innalzamento degli *standard*;
  - b) Ufficio studi e programmi: attua i risultati delle attività di ricerca, studio e innovazione, predisponendo i programmi di insegnamento conseguenti; cura a fini didattici l'attuazione dei protocolli e delle convenzioni; predisponde, in base all'analisi del fabbisogno formativo acquisito dal Servizio scuole e corsi, i piani di studio e di addestramento; elabora i programmi di insegnamento a favore delle



# *Il Ministro dell'Interno*

Forze di polizia estere, in stretto raccordo con le articolazioni centrali dipartimentali competenti; cura la predisposizione dei sussidi didattici tradizionali e l'implementazione della formazione in modalità *e-learning*, anche per le esigenze della formazione permanente e integrata; a tal fine, si avvale della collaborazione assicurata da personale appartenente alla Polizia di Stato, particolarmente qualificato per le esigenze contenutistiche e info-telematiche e, se necessario, di docenti anche estranei all'amministrazione della pubblica sicurezza; individua i sussidi didattici da approvvigionare; valuta ed esprime il proprio parere sulle proposte, avanzate dai Direttori delle Scuole della Polizia di Stato in ordine al conferimento degli incarichi di insegnamento; cura la tenuta degli elenchi dei docenti; espleta attività di approfondimento delle tematiche giuridiche di competenza dell'Ispettorato scuole, anche ai fini della predisposizione di pareri e risposte a quesiti.

7. Al Servizio ricerca e didattica è preposto un Dirigente Superiore della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia e a ciascuno degli Uffici è preposto un Primo Dirigente della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

## **Art.4**

### *Norme finali e transitorie*

1. Il presente provvedimento entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data di registrazione presso la Corte dei Conti ed è attuato, secondo un piano adottato, con proprio decreto, dal Ministro dell'interno-Autorità nazionale di pubblica sicurezza, sulla proposta del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.
2. Il piano di cui al comma 1 stabilisce la data entro la quale l'Ispettorato scuole diventa definitivamente operativo. Tale data non può superare quella entro la quale deve essere completata l'attuazione del decreto del Ministro dell'interno in data 6 febbraio 2020<sup>1</sup>.
3. Al fine di garantire il rispetto dei limiti delle dotazioni organiche stabiliti dalle Tabelle 1, 2, e 3 allegate al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, a decorrere dalla data in cui l'Ispettorato scuole diventa definitivamente operativo e fino all'adozione dei decreti ministeriali di rideterminazione dei posti di funzione dei Dirigenti Superiori nonché dei Primi Dirigenti delle carriere dei funzionari che espletano funzioni di polizia, dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari della Polizia di Stato, sono resi indisponibili:

---

<sup>1</sup> Comma così sostituito dal decreto del Ministro dell'Interno 15 luglio 2020, registrato alla Corte dei Conti il 3 agosto 2020, Fog. n. 2159.

Si riporta il comma 2 del decreto 18 ottobre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 13 novembre 2019, Fog. n. 2630, sostituito dal decreto del Ministro dell'interno 15 luglio 2020:

[2. Il piano di cui al comma 1 stabilisce la data entro la quale l'Ispettorato scuole diventa definitivamente operativo entro comunque e non oltre il termine stabilito dall'articolo 10, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019, n. 78.]



# *Il Ministro dell'Interno*

- a) due posti di funzione di Dirigente Superiore della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, assegnati alla Direzione centrale per gli istituti di istruzione;
  - b) sei posti di funzione della qualifica di Primo Dirigente della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, indicati nella Tabella A, allegata al presente decreto, assegnati dal decreto ministeriale 11 settembre 2002 agli uffici, istituti e reparti centrali o periferici della Polizia di Stato di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208.
4. Fino alla data di definitiva operatività dell'Ispettorato scuole, le funzioni di coordinamento e di controllo delle Scuole della Polizia di Stato continuano ad essere esercitate dalla Direzione centrale per gli istituti di istruzione.

## **Art. 5**

### *Clausola di neutralità finanziaria*

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Dipartimento della pubblica sicurezza provvede agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Roma, 18 ottobre 2019

IL MINISTRO  
F.to Lamorgese



# *Il Ministro dell'Interno*

*Allegato A (Articolo 4)*

**Posti di funzione della qualifica di Primo Dirigente della carriera  
dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia resi indisponibili**

<b>Numero</b>	<b>Ufficio</b>	<b>Posto di funzione reso indisponibile</b>
<b>1</b>	Questura di Pordenone	Dirigente Divisione Anticrimine
<b>2</b>	Questura di Ravenna	Dirigente Divisione P.A.S.I.
<b>3</b>	Questura di Savona	Dirigente Divisione Anticrimine
<b>4</b>	Questura di Sondrio	Dirigente Divisione P.A.S.I.
<b>5</b>	Questura di Teramo	Dirigente Divisione P.A.S.I.
<b>6</b>	Questura di Verbania	Dirigente Divisione Anticrimine